

La notificazione del ricorso e del decreto, ai sensi dell'art.15, comma 3°, della Legge Fallimentare (Pietro Sardano)*

Il “Decreto Crescita 2.0” pure conosciuto come “Decreto Sviluppo Bis”¹ con l'intento, tra l'altro, di favorire gli investimenti esteri in Italia, ha novellato il testo dell'art. 15, comma 3°, della Legge Fallimentare, cambiando radicalmente la disciplina della fissazione dell'udienza prefallimentare, in relazione alla disciplina della notificazione del ricorso e del provvedimento giudiziale, alle imprese debtrici di cui si chiede il fallimento.

Il creditore procedente² deposita nella Cancelleria della Sezione Fallimenti del Tribunale, il ricorso per dichiarazione di fallimento ed il presidente del tribunale o il giudice relatore eventualmente delegato alla trattazione del procedimento, emette il decreto di convocazione dell'impresa debitrice.

Il ricorso e il pedissequo decreto devono essere notificati a mezzo posta elettronica, a cura della Cancelleria, a mezzo del sistema informatico in dotazione all'ufficio denominato SIECIC, all'indirizzo di Posta elettronica certificata del debitore (**p.e.c.**), quale risultante dal Registro delle Imprese,³ ed il cui esito è, automaticamente, comunicato sia alla Cancelleria, sia all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, di *default* dal sistema informatico di gestione dei registri di Cancelleria⁴.

Quando il sistema certifica l'esito positivo del recapito del messaggio di posta elettronica, significa che l'imprenditore è stato informato legalmente della convocazione ed il ricorrente, pure informato dell'esito positivo, è esonerato da ulteriori formalità. Quando, il sistema, per vari motivi, ha comunicato un esito negativo, il ricorrente, a sua cura e spesa, è tenuto a provvedere alla notificazione del citato atto, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, il quale è tenuto ad eseguirla, esclusivamente, **di persona⁵, e presso la sede risultante dal Registro delle imprese⁶**.

¹ (art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in G.U. 18.12.2012, in vigore dal 1° gennaio 2014).

² Ovvero il Pubblico Ministero, quando l'istanza di fallimento è proposta dalla Procura della Repubblica.

³ Indirizzo reperibile anche dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

⁴ Il sistema fornisce l'esito ufficiale della notifica a mezzo p.e.c., rapportando sul corso del procedimento telematico, consentendo la verifica dell'esito della notifica stessa.

⁵ Ai sensi dell'articolo 107, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, meglio noto come Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari ed Aiutanti Ufficiali Giudiziari.

⁶ La notifica non può in via alternativa e nemmeno sussidiaria essere eseguita presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante, se il debitore è una società, ovvero della persona fisica titolare dell'impresa, in caso di impresa individuale, se non coincidono con la

Quando la notificazione non può essere compiuta con la predetta modalità, l'Ufficiale Giudiziario, deposita l'atto (in busta chiusa e sigillata) nella Casa comunale della sede che risulta iscritta nel più volte citato Registro delle Imprese.

Questa innovativa modalità di notificazione, speciale rispetto alla disciplina generale delle notificazioni, esige particolare impegno e professionalità all'Ufficiale Giudiziario procedente, atteso che, le incombenze poste a carico del pubblico ufficiale implicano non un mero accesso in loco ma, **l'accertamento della impossibilità di procedere alla notificazione, strumentale alla certificazione del conseguente esito negativo della stessa**, onde procedere al deposito dell'atto nella Casa comunale⁷.

La novità più eclatante, introdotta dalla novella normativa, è rappresentata dal fatto che **la notifica si perfeziona nel momento del deposito stesso**.

Per quanto riguarda le modalità di intervento dell'Ufficiale Giudiziario la disciplina delle formalità da rispettare ed i tempi di espletamento contemplati dalla norma in esame convergono sulla necessità che le stesse attività debbono essere, inevitabilmente, espletate con opportuna sollecitudine sia da parte gli organi giudiziari che dal ricorrente. Infatti, poiché l'udienza di comparizione, deve, obbligatoriamente, essere fissata dall'Autorità giudiziaria **non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni**⁸, è evidente, soprattutto per quanto riguarda l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, che la notificazione debba essere eseguita immediatamente.

Considerato che, lo stesso termine non inferiore a quindi giorni, deve essere rispettato nel caso in cui la comunicazione telematica di competenza della Cancelleria, abbia avuto esito negativo ed il ricorrente sia costretto a richiedere l'intervento (residuale ma indispensabile) dell'Ufficiale Giudiziario, va da sé che la notificazione debba avvenire con la massima urgenza e, persino, lo stesso giorno della richiesta, sotto pena, in difetto, di responsabilità disciplinare e risarcitoria, laddove al ritardo consegua la inutilità di azioni revocatorie fallimentari.

La novella normativa è chiaramente votata a:

sede dell'impresa. La scelta compiuta dal legislatore è pertanto molto rigorosa e funzionale ad assicurare l'obbiettivo della celerità della procedura.

⁷ Le tassative disposizioni che disciplinano la notificazione ai sensi dell'art. 15 comma 3° escludono la possibilità di ricorso, da parte del procuratore dell'istante, alla notificazione in proprio, ai sensi della Legge 21/01/94 n° 53 ed all'Ufficiale Giudiziario, del servizio postale in applicazione della Legge 20/11/1982 n° 890 ovvero agli articoli 137 e seguenti CPC ed in particolare dell'art. 140 e 145 CPC, in relazione alla disciplina del perfezionamento della notifica.

⁸ In applicazione dell'art. 155 1° comma CPC.

- a) all'accelerazione dei tempi del procedimento per la dichiarazione di fallimento, scongiurando gli effetti pregiudizievoli per la massa dei creditori derivanti dal consolidamento di atti altrimenti revocabili;
- b) all'alleggerimento dell'attività a carico del creditore ricorrente⁹ e/o del Pubblico Ministero richiedente, rispetto alle lungaggini connesse al rispetto della procedura ordinaria delle notificazioni, abolendo i tempi lunghi ed incerti della notifica a mezzo posta, e presso la residenza del legale rappresentante della società.

** Funzionario Unep presso la Corte di Appello di Bari.*

⁹ Prima della riforma la notifica dell'atto veniva effettuata dal ricorrente, ora deve essere eseguita dalla Cancelleria esclusivamente a mezzo della PEC.